



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 67 del 22/07/2021

Riferita alla Proposta N. 84

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di luglio alle ore 18:00 nel Comune di Alcamo e nella sede del centro Congressi Marconi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito in seduta pubblica, convocato in modalità ordinaria, il consiglio comunale.

La seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, secondo le disposizioni organizzative adottate dal presidente con disposizione prot. 22862 del 26 marzo 2020, attraverso l'utilizzazione della piattaforma individuata con disposizione prot. 30696 del 23.4.2020, che consente di individuare con certezza i partecipanti alla seduta che viene anche videoregistrata.

Alle ore 18:08 il segretario generale, che partecipa in modalità a distanza, dopo aver effettuato l'accesso all'aula virtuale utilizzando le credenziali con username e password, utilizzando il codice di accesso creato dal presidente del consiglio comunale, procede all'appello nominale, identificando i consiglieri presenti in aula con il supporto del presidente anch'egli presente in aula e i consiglieri collegati in videoconferenza all'aula virtuale attraverso il sistema di accesso indicato. Risultano, rispettivamente presenti ed assenti, i seguenti consiglieri comunali:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	CALAMIA MARIA PIERA	X		13	CAPPERO AGATA	X	
2	MELODIA GIOVANNA		X	14	DE LUCA MARIA ELENA	X	
3	BARONE LAURA	X		15	CRACCHIOLO FILIPPO		X
4	ASTA ANTONINO		X	16	DARA FRANCESCO		X
5	CUSUMANO FRANCESCO	X		17	SUCAMELI GIACOMO		X
6	SALATO FILIPPO	X		18	ALLEGRO ANNA MARIA	X	
7	CUSCINA' ALESSANDRA	X		19	MESSANA SAVERIO		X
8	MANCUSO BALDASSARE	X		20	NORFO VINCENZA RITA		X
9	PUMA ROSA ALBA		X	21	CALANDRINO GIOVANNI	X	
10	RUSSO DANIELE GIOVANNI	X		22	CAMARDA CATERINA	X	
11	GRILLO GASPARE		X	23	RUISI MAURO		X
12	MIRABELLA PIETRO ANTONIO	X		24	PITO' GIACINTO	X	

PRESENTI: 14

ASSENTI: 10

Si da atto che sono presenti in aula i consiglieri: ALLEGRO Anna Maria, ASTA Antonino, BARONE Laura, CALANDRINO Giovanni, DE LUCA Maria Elena, MANCUSO Baldassare, MESSANA Saverio e PUMA Rosalba

Il sistema video consente ai soggetti collegati da remoto di vedere i consiglieri e i componenti della giunta presenti in aula e a questi ultimi di vedere i componenti del consiglio, il segretario generale e gli altri soggetti collegati da remoto.

Assume la Presidenza Baldassare Mancuso.

Partecipa alla seduta, da remoto, il Segretario Generale Avv. Vito Antonio Bonanno.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 26/93, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

In prosecuzione di seduta

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno, la cui proposta si trascrive:

- *“Il sottoscritto Fabio Randazzo, Responsabile P.O. della Direzione V, sottopone all’approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione attestando ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.”*

•

• **RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERA**

Premesso

- che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*
- che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune*

determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”;

- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “*Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”;*
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potesta' regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Tenuto conto che il D.Lgs. n. 116 del 2020 ha introdotto alcune novita', riguardanti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche, in particolare la lett. c), del comma 24, dell'art. 1, D.Lgs. n. 116 del 2020, come si è visto in precedenza, inserisce il comma 2-bis, all'art. 198, D.Lgs. n. 152 del 2006. Il nuovo comma stabilisce che “*Le utenze non-domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”;*

Visto l'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 a mente del quale “*In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.(...) I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attivita' economiche beneficiarie.”*

Preso atto della nota trasmessa dalla Regione Sicilia – Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con prot. 7548 in data 25.05.2021 avente ad oggetto “*Legge regionale n. 9 del*

12 maggio 2020 art. 11 c. 1 –Fondo perequativo degli enti locali – riparto somme disponibili per l'anno 2021” e dell'allegato piano di riparto delle risorse finanziarie disponibili per il Fondo Perequativo degli Enti Locali per l'anno 2021;

Ritenuto a seguito delle modifiche legislative di cui al DL 116/2020 dover definire, a livello regolamentare, tanto la tipologia dei rifiuti urbani quanto quella dei rifiuti speciali;

Ritenuto dovere disciplinare a livello regolamentare l'esercizio della facoltà per gli operatori economici interessati ad effettuare la comunicazione finalizzata a conferire al di fuori del servizio pubblico;

Ritenuto altresì dovere apportare alcune correzioni e integrazioni all'attuale regolamento al fine di tenere conto del prolungamento degli effetti della pandemia da Corona-Virus estendendo al 2021 i benefici previsti per le utenze non domestiche nei limiti delle somme assegnate con il piano di riparto di cui alla citata nota della Regione Sicilia del 25.05.2021;

Ritenuto dover introdurre una nuova tipologia di riduzione/agevolazione connessa alle risorse messe a disposizione dall'art. 6 del DL 73/2021;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), con la rappresentazione in corsivo delle nuove norme proposte rispetto all'attuale regolamento;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con*

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Dato atto

- che con l'art. 30 c. 5 del DL 41/2021 è stato disgiunto il termine di approvazione del Bilancio di previsione dal termine di approvazione del piano economico finanziario della TARI e del relativo piano finanziario, fissando quest'ultimo al 30 giugno 2021;

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Vista

- la delibera di giunta comunale n. 148 del 24/06/2021 con la quale sono state apportate alcune modifiche al vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche e integrazioni al vigente regolamento (approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 29/04/2021) di cui all'allegato A;
3. di dare atto che il testo coordinato del regolamento per la disciplina della TARI come risultante dalle superiori modifiche/integrazioni è quello di cui all'allegato B;
4. di dare atto che il regolamento così modificato/integrato avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
5. di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune
6. di abrogare il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 29/04/2021;
7. il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dal D.L. 201/2011 come integrato e modificato dal D.L. 34/2019 e smi
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 L.R. 44/1991.

Il **presidente** preannuncia che sono stati presentati tre emendamenti, già muniti dei pareri di legge e cede la parola al dirigente per l'illustrazione della proposta.

La dott.ssa **Vinci** fa presente che il consiglio nella seduta del 29 aprile scorso ha già approvato il regolamento e, tuttavia, alcune modifiche normative sopravvenute relative al regime dei rifiuti speciali hanno comportato la necessità di apportare alcune modifiche. Illustra, inoltre, i tre emendamenti presentati, uno dei quali è meramente correttivo di alcuni errori di battitura, il secondo finalizzato a valorizzare la funzione del portale dei tributi accedendo al quale i cittadini possono controllare la propria posizione e pagare direttamente on line la tassa rifiuti senza attendere l'invio della bolletta, e il terzo -presentato da consiglieri comunali- che mira a modificare la scadenza delle

rate di pagamento per l'anno incorso, alla luce delle varie forme di agevolazione ed aiuto introdotti di recente dal legislatore o decisi dall'amministrazione. Su quest'ultimo emendamento, nonostante il parere contrario dei revisori, ribadisce il proprio parere favorevole confermando quanto ribadito con nota prot. 56662 del 22 luglio 2021.

Il **Presidente** informa l'aula che dopo aver ricevuto il parere contrario dell'Oref sull'emendamento n. 3 ha chiesto ulteriori elementi valutazione a beneficio dell'aula sia al dirigente Vinci che al segretario generale, che hanno trasmesso due articolate relazioni di cui si riserva di darne lettura integrale all'aula.

Intervengono i consiglieri **Allego e Capperio**; gli interventi saranno riportati nel processo verbale di seduta.

Il **presidente** da lettura della nota prot. 56622/2021 della dott.ssa Vinci e a seguire della nota prot. 56666/2021 del segretario generale.

Interviene nel dibattito il consigliere **Messana** il quale sottolinea che, a prescindere dal parere dei revisori, nutre perplessità sulla funzionalità della decisione di spostare più avanti il pagamento della seconda rata, perché ciò potrebbe ingenerare confusione nei cittadini e generare ulteriori errori. Chiede, inoltre, di conoscere quante imprese si sono avvalse della facoltà di smaltire in proprio i rifiuti speciali prodotti, uscendo dal servizio pubblico.

Intervengono nel dibattito ancora il consigliere **De Luca** e l'assessore **Butera**, chiarendo la ratio dell'emendamento n. 3

La dott.ssa **Vinci** rassicura il cons. Messana circa il fatto che l'approvazione dell'emendamento non genererà problemi perché l'ufficio è in grado di agganciare i pagamenti e rielaborare acconto e saldo tenendo conto della posizione effettiva di ciascun utente; poi chiarisce che il DL 41/2021 ha spostato al 30 giugno di ciascun anno il termine per la presentazione da parte delle imprese della dichiarazione di uscire dal servizio pubblico, e pertanto eventuali dichiarazioni che saranno presentate entro il 30 giugno 2022 avranno efficacia solo dal 1° gennaio 2023.

Il cons. **Messana** ribadisce le proprie perplessità

Non registrandosi altre richieste di intervento, il presidente chiude il dibattito e apre la votazione.

Entra in aula i cons.ri Puma, Asta e Messana

Presenti n. 17

Si collaga in video conferenza il cons.re Ruisi

Presenti n. 18

Abbandona la video conferenza il cons.re Camarda

Presenti n. 17

Si pone in votazione l'emendamento n. 1 prot. 49983 del 25.6.2021 al regolamento

Il presidente sottopone a votazione per appello nominale l'emendamento n. 1

Il Segretario provvede a chiamare l'appello nominale dei consiglieri presenti che esprimono il loro voto in modo palese con dichiarazione espressa.

L'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori è il seguente:

Presenti n. 17

Voti favorevoli n. 17

Il Presidente dichiara: "l'emendamento n. 1 è approvato all'unanimità."

Si collega da remoto il cons. Camarda

Presenti n. 18

Si pone in votazione l'emendamento n. 2 prot. 55663 del 19.7.2021 al regolamento

Il Segretario provvede a chiamare l'appello nominale dei consiglieri presenti che esprimono il loro voto in modo palese con dichiarazione espressa.

L'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori è il seguente:

Presenti n. 18

Voti favorevoli n. 18

Il Presidente dichiara: " l'emendamento n. 2 è approvato all'unanimità."

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 3 prot. 56609 del 21.7.2021 alla proposta di delibera.

Il Segretario provvede a chiamare l'appello nominale dei consiglieri presenti che esprimono il loro voto in modo palese con dichiarazione espressa.

L'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori è il seguente:

Presenti n. 18

Voti favorevoli n. 14

Astenuti n. 4 (Allegro, Calandrino, Messina e Mirabella)

Il Presidente dichiara: " l'emendamento n. 3 è approvato a maggioranza."

Il Presidente pone in votazione la delibera e il regolamento così come emendata

Il Segretario provvede a chiamare l'appello nominale dei consiglieri presenti che esprimono il loro voto in modo palese con dichiarazione espressa.

L'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori è il seguente:

Presenti n. 18

Voti favorevoli n. 14

Astenuti n. 4 (Allegro, Calandrino, Messina e Mirabella)

Il Presidente dichiara: " la proposta di delibera e il regolamento così come emendata è approvata a maggioranza."

Si da atto che per effetto dell'approvazione degli emendamenti, il testo del regolamento è quello di cui all'allegato B e il testo del dispositivo della deliberazione risulta il seguente:

- *"Il sottoscritto Fabio Randazzo, Responsabile P.O. della Direzione V, sottopone all'approvazione della Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione attestando ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni."*

• **RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERA**

Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta*”;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “*Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti*”;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Tenuto conto che il D.Lgs. n. 116 del 2020 ha introdotto alcune novità, riguardanti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche, in particolare la lett. c), del comma 24, dell'art. 1, D.Lgs. n. 116 del 2020, come si è visto in precedenza, inserisce il comma 2-bis, all'art. 198, D.Lgs. n. 152 del 2006. Il nuovo comma stabilisce che "Le utenze non-domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani";

Visto l'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 a mente del quale “*In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.(...) I comuni possono concedere*

riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attivita' economiche beneficiarie.”

Preso atto della nota trasmessa dalla Regione Sicilia – Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con prot. 7548 in data 25.05.2021 avente ad oggetto “*Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020 art. 11 c. 1 –Fondo perequativo degli enti locali – riparto somme disponibili per l'anno 2021*” e dell'allegato piano di riparto delle risorse finanziarie disponibili per il Fondo Perequativo degli Enti Locali per l'anno 2021;

Ritenuto a seguito delle modifiche legislative di cui al DL 116/2020 dover definire, a livello regolamentare, tanto la tipologia dei rifiuti urbani quanto quella dei rifiuti speciali;

Ritenuto dovere disciplinare a livello regolamentare l'esercizio della facoltà per gli operatori economici interessati ad effettuare la comunicazione finalizzata a conferire al di fuori del servizio pubblico;

Ritenuto altresì dovere apportare alcune correzioni e integrazioni all'attuale regolamento al fine di tenere conto del prolungamento degli effetti della pandemia da Corona-Virus estendendo al 2021 i benefici previsti per le utenze non domestiche nei limiti delle somme assegnate con il piano di riparto di cui alla citata nota della Regione Sicilia del 25.05.2021;

Ritenuto dover introdurre una nuova tipologia di riduzione/agevolazione connessa alle risorse messe a disposizione dall'art. 6 del DL 73/2021;

Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), con la rappresentazione in corsivo delle nuove norme proposte rispetto all'attuale regolamento;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*”;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*”;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Dato atto

- che con l'art. 30 c. 5 del DL 41/2021 è stato disgiunto il termine di approvazione del Bilancio di previsione dal termine di approvazione del piano economico finanziario della TARI e del relativo piano finanziario, fissando quest'ultimo al 30 giugno 2021;

Dato atto

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Vista

- la delibera di giunta comunale n. 148 del 24/06/2021 con la quale sono state apportate alcune modifiche al vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI

Ritenuto

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le modifiche e integrazioni al vigente regolamento (approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 36 del 29/04/2021) di cui all'allegato A;
3. di dare atto che il testo coordinato del regolamento per la disciplina della TARI come risultante dalle superiori modifiche/integrazioni è quello di cui all'allegato B;
4. di dare atto che il regolamento così modificato/integrato avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
5. di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune
6. di abrogare il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 29/04/2021;
7. il presente provvedimento verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità a quanto disposto dal D.L. 201/2011 come integrato e modificato dal D.L. 34/2019 e smi;

7bis Per l'anno d'imposta 2021 anche in considerazione degli adempimenti burocratici finalizzati alla quantificazione ed attribuzione di riduzioni, agevolazioni e sovvenzioni connesse alla situazione economica post pandemia, la riscossione, in deroga all'art. 33 comma 3 del regolamento di disciplina della TARI è effettuata come segue:

1^ rata 16 luglio (nella misura pari al 40%);

2^ rata 30 novembre (nella misura del 30%);

3^ rata 16 dicembre (nella misura del 30%);

L'ufficio TARI procede a richiedere il pagamento della seconda e della terza rata con un unico atto, ma con modelli di pagamento separati, tenendo conto dell'avvenuto riconoscimento di riduzione, agevolazioni e sovvenzioni a qualunque titolo riconosciute; risulta privo di effetti il calcolo della seconda rata già trasmesso unitamente alla prima rata di acconto. L'Ufficio rende disponibile sul Portale Tributi i dati aggiornati degli importi della TARI da pagare per l'anno di imposta 2021 entro il 15 novembre 2021 e provvede ad inviare, a mezzo posta semplice, al domicilio dei contribuenti i bollettini di pagamento unitamente al riepilogo delle somme dovute e delle agevolazioni, riduzioni, esenzioni accordate entro il medesimo termine.

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 L.R. 44/1991.

Si passa all'ordine del giorno

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

f.to Baldassare Mancuso

Il Consigliere Anziano
f.to Maria Piera Calamia

il Segretario Generale
f.to Avv. Vito Antonio Bonanno

La presente deliberazione è stata assunta nella seduta del 22.07.2021 e costituisce estratto conforme all'originale del relativo processo verbale formato e sottoscritto digitalmente mediante la piattaforma informatica in uso ove il file originale è conservato.